

Sent. 84/2024
N° P. 6127/2024
Calc. Min. 3/24

N. R.G. 53/2024 concordato minore



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE - PROCEDURE CONCORSUALI

in composizione monocratica, nella persona del Giudice
seguito

ha pronunciato la

SENTENZA

nella procedura di concordato minore ex art 74 e ss CCII depositato da
del gestore della crisi designato dall'OCC

con l'assistenza

Con ricorso del 14.3.2024,

assistito

e

con studio in Milano

con l'assistenza del gestore della crisi

designato dall'OCC

ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato minore.

La proposta è risultata ammissibile, essendosi rilevato:

che il ricorrente, qualificandosi come ex imprenditore individuale la cui attività (gestione sala da giochi) è cessata con cancellazione dal registro imprese il 15.11.2013, non riveste la qualifica di consumatore, nella accezione di cui all'art. 2, c. 1, lett. e), CCII, dal momento che le obbligazioni inadempite si riferiscono anche allo svolgimento di attività imprenditoriale;

- che il ricorrente non presenta i requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione a liquidazione giudiziale, e che non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- che non consta il compimento di atti in frode nel quinquennio precedente il deposito della domanda;
- che la proposta prevede l'apporto di risorse esterne al patrimonio del debitore, attraverso le quali viene significativamente incrementato il soddisfacimento dei creditori, poiché il ricorrente si è infatti obbligato a versare l'importo di Euro 48.000,00 che consentirà di incrementare la misura del soddisfacimento dei creditori nella percentuale superiore l'93% (rispetto all'attivo disponibile di euro 51.608,00), e risulta dunque formulata ai sensi del capoverso dell'art. 74 CCII;
- che, oltre alla documentazione prescritta dall'art. 75, c. 1, CCII, alla domanda è allegata la relazione particolareggiata dell'OCC, comprendente tutte le informazioni e gli elementi indicati all'art. 76, c. 12, CCII.

Conseguentemente con decreto del 3.4.2024 è stata dichiarata aperta la procedura e si è disposto, a norma dell'art. 78 CCII, la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale e l'assegnazione ai creditori del termine di trenta giorni entro il quale fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1, c. 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

Il gestore ha provveduto tempestivamente al predetto incumbente ed ha relazionato il Tribunale in ordine all'elenco dei creditori ammessi al voto ed alle determinazioni assunte in base alla sua predisposizione, tenendo conto di quanto stabilito dal capoverso dell'art. 79 CCII.

All'esito della fase deliberativa, la proposta concordataria è risultata approvata soltanto dall'agenzia entrate di Como, mentre gli altri creditori non hanno comunicato entro il termine il loro consenso. Pertanto, attesa l'unico assenso e il restante generalizzato mancato riscontro positivo, deve ritenersi che il concordato sia stato approvato dalla maggioranza dei creditori.

Dal momento che con il decreto di attuazione della direttiva è stato eliminato il riferimento alla fattibilità economica, il Tribunale ritiene che nel concordato minore possa applicarsi per analogia la norma dettata dall'art. 47, c. 1, CCII, dove la fattibilità, sia pur diversamente declinata per le ipotesi di concordato liquidatorio (lett. a) e concordato con continuità aziendale (lett. b), è essenzialmente riconducibile alla "non manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati".

Nel caso di specie tale valutazione risulta positiva giacché, come emerge dalla documentazione allegata alla domanda, il piano sottostante alla proposta di concordato appare lineare ed in astratto realizzabile.

Inoltre, l'apporto di finanza esterna risulta adeguatamente garantito ed immediatamente disponibile come da dichiarazione di impegno in atti da parte del socio.

Nessuna contestazione è stata sollevata.

Nulla osta, in definitiva all'omologazione della proposta di concordato,

P.Q.M.

omologa la proposta di concordato minore presentata da

e dichiara chiusa la procedura.

Si comunicò

Como, 30.7.2024

Il Giudice

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA

